

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA) CERTIFICATO

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) la valutazione e la verifica degli apprendimenti in corso d'anno, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni definite nel PDP, nonché degli esiti conseguiti nell'ambito dei corsi organizzati dall'Istituto per il miglioramento degli apprendimenti di tutti gli alunni in difficoltà.

Nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove predisposte dall'INVALSI.

Possono essere previste dai docenti adeguate misure compensative o dispensative, e nel caso non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti coerenti con il piano didattico individualizzato.

Gli alunni di V primaria e di III della secondaria di primo grado, dispensati dalla prova scritta di lingua straniera, o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Anche per gli alunni con DSA la partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all'Esame di stato.

Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare "tempi più lunghi di quelli ordinari". Può essere consentita, inoltre, la "utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte".

Nel caso sia prevista "la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera".

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

"I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani" (Art. 1 comma 8 del D.Lgs n. 62/2017).

Tuttavia secondo le indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale (allegato alla Nota prot. 19786 del 18/11/2011) "il citato comma va letto inserendolo nel complesso dei criteri enunciati nei commi precedenti e alla luce dell'esplicito richiamo al più volte citato DPR n. 394, che a sua volta recita: *il*

collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento (Art. 45 comma 4).

Appare dunque evidente che le valutazioni degli alunni non cittadini italiani dovrà essere effettuata con puntuale riferimento ai criteri individuati dal Collegio e in relazione al piano individualizzato che ogni Team/Consiglio di classe, unico soggetto abilitato a valutare il processo scolastico di un alunno, avrà predisposto per i singoli alunni stranieri che ne hanno bisogno. Tale personalizzazione del lavoro tanto più sarà "individualizzata" quanto più sarà recente l'inserimento in Italia del minore straniero e terrà fondamentalmente conto del suo profitto, in termini assoluti, e del suo progresso, in termini relativi, nell'uso della lingua italiana [...].

Per le materie per le quali non siano acquisite le competenze linguistiche che ne permettono lo studio, la valutazione potrebbe essere espressa con formule del tipo:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana"

"La valutazione espressa fa riferimento al Piano di Studio Personalizzato, in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana.

Il riferimento al piano di studio personalizzato potrà essere utilizzato anche nel formulare la valutazione di fine anno.